ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO n. 156 dell'1 settembre 2021

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

ATTI NORMATIVI

DECETO RETTORALE N. 1152/2021 DEL 29/07/2021 PROT. N. 187119 - CENTRO LABORATORI DI DIDATTICA CHIMICA – CILDIC - COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO PAG. 1

ATTI NORMATIVI

DECETO RETTORALE N. 1152/2021 DEL 29/07/2021 PROT. N. 187119 - CENTRO LABORATORI DI DIDATTICA CHIMICA – CILDIC - COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e s.m.i., in particolare l'articolo 25 "Altre strutture di Ateneo";

VISTE le delibere del Senato Accademico del 20/7/2021 e del Consiglio di Amministrazione del 27/7/2021 di approvazione della costituzione del Centro Laboratori di didattica chimica – CILDIC quale struttura ex articolo 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo e del relativo Regolamento di funzionamento;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla costituzione del Centro Laboratori di didattica chimica – CILDIC per poter avviare l'iter per la composizione degli organi previsti dal relativo Regolamento di funzionamento;

DECRETA

Articolo 1 (Costituzione e Regolamento di funzionamento)

È costituito il Centro Laboratori di didattica chimica – CILDIC ed emanato il relativo Regolamento di funzionamento, riportato nell'Allegato n. 1 al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2 (Entrata in vigore)

Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)
f.to digitalmente

Allegato 1 AL DECETO RETTORALE N. 1152/2021 DEL 29/07/2021 PROT. N. 187119 - CENTRO LABORATORI DI DIDATTICA CHIMICA – CILDIC - COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE

Centro Laboratori di didattica chimica - CILDIC

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione e finalità)

Articolo 2 (Rapporti fra Centro e Dipartimenti partecipanti)

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 3 (Organi)

Articolo 4 (Direttore)

Articolo 5 (Consiglio)

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 6 (Organizzazione e gestione)

Articolo 7 (Risorse)

CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione e finalità)
1. Il Centro Laboratori di didattica chimica (CILDIC) - è una struttura dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 25, dello Statuto di Ateneo.
2. Il Centro promuove l'innovazione didattica laboratoriale in ambito chimico integrando e coordinando le conoscenze e le competenze trasversali dei Dipartimenti partecipanti.
3. Il Centro persegue le proprie finalità attraverso le risorse di cui dispone.
4. Il Centro ha sede in via Gobetti – Insediamento Battiferro - CAP 40129 – Bologna.

Articolo 2 (Rapporti fra Centro e Dipartimenti partecipanti)
1. Promuovono la costituzione del Centro e ad esso partecipano i seguenti Dipartimenti:
Il Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" CHIM;
Il Dipartimento Chimica Industriale "Toso Montanari" CHIMIND;
Il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie FaBIT.
2. Il funzionamento del CILDIC è garantito dall'apporto dei suddetti Dipartimenti nella misura e secondo quanto deliberato dai rispettivi Organi.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 3 (Organi)
1. Sono organi del CILDIC:
a) il Direttore;
b) il Consiglio.

Articolo 4 (Direttore)
1. Il Direttore:
a) è eletto dal Consiglio del CILDIC tra i professori e ricercatori componenti il Consiglio stesso. Dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
b) nomina, fra i professori e ricercatori del Consiglio, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
a) rappresenta il Centro;
b) presiede e convoca il Consiglio;
c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del CILDIC;
d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
e) individua i fabbisogni e propone al Consiglio la distribuzione delle risorse;
f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
g) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
i) è consegnatario degli spazi assegnati al CILDIC, ai sensi dell'art.24 del Regolamento sulla assegnazione e consegna dei beni immobili d'Ateneo e dei beni mobili costituenti dotazione inventariale del Centro, secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti;
j) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento d'organizzazione.

Articolo 5 (Consiglio)
1. Il Consiglio è composto:
a) dal Direttore che lo presiede, individuato fra i professori e ricercatori componenti del Consiglio;
b) dai Direttori dei tre Dipartimenti promotori;
c) da 3 professori e/o ricercatori designati, uno da ciascun Consiglio di Dipartimento promotore per tre anni, rinnovabili una sola volta;
d) dal Responsabile amministrativo gestionale e dal Coordinatore gestionale di laboratorio, ove presenti.
2. Il Consiglio:

a) elegge il Direttore del CILDIC ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti;
b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle linee guida formulate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la sostenibilità del CILDIC e la piena attuazione della programmazione delle attività;
c) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo;
d) approva lo svolgimento di iniziative di didattica e formazione;
e) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
f) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del CILDIC definiti dal Consiglio di Amministrazione;
g) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti esterni;
h) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
i) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali delle Strutture di Ateneo secondo l'inquadramento della struttura cosi come definito con la delibera del Consiglio di Amministrazione di istituzione del centro.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 6 (Autonomia e gestione)
1. Il livello di autonomia amministrativa e gestionale del Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.
2. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

Articolo 7 (Risorse)
1. Il budget del Centro è costituito da:
a) conferimenti dei Dipartimenti promotori secondo gli impegni da essi assunti in sede di proposta di costituzione e definiti con la delibera del Consiglio di Amministrazione di istituzione del Centro;
b) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici, di ricerca e/o di servizi;
c) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro;
d) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività del Centro;
e) erogazioni liberali nei limiti delle deleghe conferite dal CDA d'Ateneo in favore delle strutture dipartimentali e ad esse assimilate;
f) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
g) eventuali risorse straordinarie assegnate dall'Ateneo.

CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8 (Entrata in vigore e Disposizioni finali)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il Consiglio del Centro può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una disciplina di dettaglio per l'attuazione di specifiche previsioni del presente Regolamento e/o della delibera del Consiglio di Amministrazione di istituzione del Centro.
3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e regolamentari e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.

***